Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa



I Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 25
del 19 giugno 2002

S.S. N. 12

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 24 giugno 2002 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 maggio 2002, n. 0143/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 5 come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 13/1998. Delimitazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) n. 8, 15, 16.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, recante «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali» il cui articolo 5 contiene disposizioni in materia di «Aree di rilevante interesse ambientale»;

PREMESSO:

CHE con lettera n. 6840/1.401 del 24 luglio 1997 la Direzione regionale della pianificazione territoriale, dopo avere redatto la proposta di istituzione di 20 ARIA d'intesa con l'Azienda regionale dei parchi e foreste, ha chiesto ai Comuni i pareri costituenti intesa previsti dal suddetto articolo 5;

CHE i pareri di numerosi Comuni contenevano richieste ed osservazioni in merito alle modalità di pianificazione delle ARIA;

CHE con l'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, accogliendo tali richieste, è stato modificato l'articolo 5 della legge regionale n. 42/1996, prevedendo fra l'altro che le ARIA, una volta istituite, siano soggette a varianti ai piani regolatori in luogo dei piani territoriali regionali particolareggiati e che alle delimitazioni delle ARIA vengano allegati dei documenti tecnici di indirizzo (DTI) che costituiscono riferimento obbligatorio per le varianti agli strumenti urbanistici comunali;

CHE a seguito delle succitate modifiche legislative è stata avviata una nuova fase di consultazione con i Comuni interessati dalla delimitazione delle ARIA;

VISTI i pareri espressi formalmente dai Comuni interessati come puntualmente riportati nelle relazioni istruttorie predisposte a corredo;

ACCERTATO che le ARIA: n. 2 - Monti Bivera e Clap Savon e n. 20 - Laguna di Grado e Marano non si ritengono istituibili in quanto la maggioranza dei Comuni interessati ha espresso parere contrario alla richiesta intesa;

CONSTATATO che nei siti di importanza comunitaria appartenenti alla rete ecologica Natura 2000 compresi nelle ARIA che si propone di istituire, si applica il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di recepimento della Direttiva Habitat 92/43 CEE;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella relazione sui possibili effetti sull'ambiente, redatta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e predisposta a corredo del presente decreto;

CONSIDERATO altresì che nei terreni occupati da aree per attività addestrative l'istituzione delle ARIA non comporta modifiche ai disciplinari d'uso stipulati tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Comando Regione militare nord, né impedimenti alla stipula di ulteriori convenzioni in tal senso;

RILEVATO che l'uso addestrativo di una parte dei terreni nei quali si prevede di istituire le ARIA non ha comportato danni materiali all'ambiente ed anzi ha talvolta contribuito al suo mantenimento evitando ogni ulteriore trasformazione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1434 del 7 maggio 2002, assunta su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore ai parchi;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13:

1. sono approvate le delimitazioni delle seguenti aree di rilevante interesse ambientale (ARIA):

- ARIA n. 8 - fiume Tagliamento
- ARIA n. 15 - torrente Cormor.

2. È approvata la nuova delimitazione dell'area di rilevante interesse ambientale (ARIA):

- ARIA n. 16 - torrente Torre.

3. In riferimento alla cartografia dell'ARIA n. 7 si dà atto che la corretta denominazione è la seguente:

- ARIA n. 7 - fiume Meduna e torrente Cellina.

4. Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati tecnici:

- i documenti tecnici di indirizzo (DTI)
  - dell'ARIA n. 8;
  - dell'ARIA n. 15;
  - dell'ARIA n. 16;
- i perimetri su base cartografica regionale numerica (C.R.N.) alla scala 1: 50.000
  - dell'ARIA n. 8 (tavv. 8/A, 8/B, 8/C, 8/D e 8/E);

- dell'ARIA n. 15 (tavv. 15/A e 15/B);
- dell'ARIA n. 16 (tavv. 16/A, 16/B e 16/C).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 maggio 2002.

TONDO

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'area di rilevante interesse ambientale

N. 8 - Fiume Tagliamento

A. CRITERI GENERALI

1. Finalità generali

1. Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat dei contenuti faunistici, nonché i contenuti storici eventualmente presenti per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2. Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, anche gli eventuali contenuti storici, gli aspetti paesaggistici e antropici, compatibili con l'interesse ambientale della zona.

3. L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non è soggetta a flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5 lettera b) numero 1 bis) della legge regionale n. 52/1991.

2. Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1. Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei Comuni adiacenti. Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti agli ambiti adiacenti eventualmente riconosciuti come riserve naturali, aree di reperimento prioritario e biotopi ai sensi della legge regionale n. 42/1996.

2. Il perimetro dell'ARIA come approvato ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42/1996 può, nel recepimento nei P.R.G.C., subire non sostanziali modifiche volte a:

a) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto al perimetro approvato dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;
b) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C..

3. Il perimetro può essere oggetto di maggiori modifiche nelle parti in cui ciò è consentito nei criteri specifici che seguono.

4. Il perimetro comprende comunque le aree Natura 2000, con le sole eventuali minime variazioni conseguenti al cambio di scala o all'esclusione di aree edificate.

3. Coltivi

1. I coltivi compresi nel perimetro dell'ARIA possono essere esclusi da tale perimetro quando siano ai margini; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso e di coltura, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2. Delle aree agricole e forestali esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

4. Edifici ed altri manufatti

1. Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'ARIA è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso in funzione alla gestione e alla fruizione culturale dell'ARIA. Sono consentiti limitati aumenti di volume funzionali all'esistente o, comunque, agli usi ammessi. Le infrastrutture territoriali quali ad esempio: carrarecce, ponti, guadi ed opere idrauliche, caratteristiche per tipologia e tecniche costruttive, vanno ripristinati e riproposti in quanto testimonianze storiche del paesaggio.

5. Cave e discariche

1. Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell'alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui corsi d'acqua.

Delle cave e discariche esistenti può essere mantenuta la destinazione fino all'esaurimento, ma sono dettate specifiche prescrizioni per il loro inserimento ambientale e paesaggistico; sono consentite opere di ripristino ambientale su aree in passato usate a cava e/o discarica.

2. Possono essere mantenuti con specifica zonizzazione gli impianti di lavorazione di inerti già esistenti e dei quali sia verificata l'impossibilità di spostamento, con specifiche prescrizioni per il loro inserimento ambientale e paesaggistico.

6. Opere e attrezzature ammesse

1. Le varianti ai Piani regolatori comunali ammettono le seguenti opere, indicandone la localizzazione:

a) Opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:

- opere di tutela dell'ecosistema del fiume Tagliamento, rivolte in particolare alla difesa idraulica e al consolidamento dei terrazzamenti, strettamente necessarie e condotte privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;
- opere selvicolturali volte alla tutela, miglioramento e al rafforzamento della vegetazione golenale e di alveo;
- altre opere quando strettamente necessarie, quali strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettriche, impianti di depurazione ed impianti di irrigazione, purché consentite nelle suddette;
- opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti.

b) Opere per la fruizione dell'ambiente, quali:

- percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta, aree ludico-ricreative-sportive comunque finalizzate alla fruizione dell'ambiente naturale, luoghi panoramici;
- rivitalizzazione degli ambiti di pertinenza degli edifici di valore storico presenti nell'area;
- ridefinizione delle forme di accesso e attraversamento dell'area privilegiando il ripristino delle carrarecce esistenti;
- ripristino e riproposizione di manufatti esistenti caratteristici per tipologia e tecniche costruttive.

c) Eventuali attrezzature rivolte alla fruizione dell'ARIA:

- fuori del perimetro dell'ARIA, ovvero entro tale perimetro, quando possano essere utilizzati volumi edilizi esistenti senza o con limitati aumenti di volume.

2. Le opere di cui al comma 1 sono previste e realizzate in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni. Le opere a rete sono quando possibile raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

B. CRITERI SPECIFICI

7. Elementi naturali compresi nell'ARIA

1. Oltre ad ogni eventuale altro elemento naturale rinvenibile in sede di redazione delle varianti, sono specifico oggetto di tutela e devono pertanto essere mantenuti entro il perimetro dell'ARIA e assoggettati a specifica zonizzazione e normativa:

a) l'alveo del fiume Tagliamento comprese le relative sponde, per il loro valore di elementi naturali morfologici;

b) le superfici boscate dei rilievi montuosi e delle alture moreniche per il loro valore di elementi naturali in generale;

c) i magredi, per il loro valore di elementi naturali in generale;

d) le aree di golena, quali componenti funzionali del sistema fluviale sotto il profilo morfologico e paesaggistico;

e) le formazioni prative e boscate prossime al fiume o intercalate nei suoi tratti meandriformi per la forte caratterizzazione ambientale e per la loro funzione di espansione delle piene;

f) gli elementi di valore storico ed archeologico presenti o limitrofi l'ARIA, compresi i segni delle infrastrutture antiche, da recuperare e valorizzare in un'ottica di conferma testimoniale.

(vedi cartina allegata)



F. TAGLIAMENTO

Pinzano
al Tagliamento

Ragogna

LAGO
DI
RAGOGNA

Villanova

Giavons

Spilimbergo

Carpacco

Rodeano Basso

Rodeano



FIUME TAGLIAMENTO - ARIA N. 8/B

SCALA 1:50.000



FIUME TAGLIAMENTO - ARIA N. 8/C

SCALA 1:50.000



FIUME TAGLIAMENTO - ARIA N. 8/D

SCALA 1:50.000

Varmo
Morsano al Tagliamento
Madrisio
Mussons
Canussio
Fraforeano
Ronchis
Latisana



FIUME TAGLIAMENTO - ARIA N. 8/E

SCALA 1:50.000

Latisana
FIUME TAGLIAMENTO
SELVA DI SOTTO
PRA DI COT
BEORCHI
LA ROTTA
FORNASATTE
Precenicco
STERPATTI
BRUSTOLADE
TAVELLA
ZOGALI
BRAIDA
BOSCO BRUSSA
CAMPAGNA VECCHIA
ZOCAT
BRONZAN
F. STELLA
LAMIS
ALPEZZO
F. TAGLIAMENTO
Gorgo
CANTON
BUSO
SALMASTRI
CANEDO
VALLE INTERSCEL
Pertegada
P.TA DELLA LAMA
PICCHI
BIANCUR
LAGUNA

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'area di rilevante interesse ambientale

N. 15 - Torrente Cormor

A. CRITERI GENERALI

1. Finalità generali

1. Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat degli aspetti faunistici e i contenuti storici eventualmente presenti per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2. Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, anche gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici, sia nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, sia in quelle non soggette e nelle aree contermini all'ARIA.

3. L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non è soggetta a flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis) della legge regionale n. 52/1991.

2. Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1. Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei Comuni adiacenti. Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti agli ambiti adiacenti riconosciuti come riserve naturali, aree di reperimento prioritario e biotopi ai sensi della legge regionale 42/1996.

2. Il perimetro dell'ARIA, come approvato ai sensi del 5° comma dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996, può subire, nel recepimento nei P.R.G.C., non sostanziali modifiche volte a:

a) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto al perimetro approvato dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;

b) escludere limitate parti occupate da attività produttive o da edifici;

c) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte, anche sul terreno e sullo stato in essere, in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C..

3. Il perimetro può essere oggetto di maggiori modifiche nelle parti in cui ciò è consentito nei criteri specifici che seguono.

3. Coltivi

1. I coltivi compresi nel perimetro dell'ARIA possono essere esclusi da tale perimetro quando siano ai margini; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2. Delle aree agricole e forestali esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

4. Edifici ed altri manufatti

1. Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'ARIA è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso in funzione alla gestione e alla fruizione culturale dell'ARIA. Sono consentiti limitati aumenti di volume funzionali all'esistente o comunque agli usi ammessi. Le infrastrutture territoriali quali ad esempio: carrarecce, ponti, guadi ed opere idrauliche, caratteristiche per tipologia e tecniche costruttive vanno ripristinati e riproposti in quanto testimonianze storiche del paesaggio.

5. Cave e discariche

1. Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell'alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua di cui all'articolo 131, comma 12, lettera c), della legge regionale n. 52/1991. Delle cave e discariche esistenti può essere mantenuta la destinazione fino all'esaurimento, ma sono dettate specifiche prescrizioni per il loro inserimento ambientale e paesaggistico.

2. Possono essere mantenuti con specifica zonizzazione gli impianti di lavorazione di inerti già esistenti e dei quali sia verificata l'impossibilità di spostamento.

6. Opere e attrezzature ammesse

1. Le varianti ai Piani regolatori comunali ammettono le seguenti opere, indicandone la localizzazione:

a) Opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:

- opere di tutela dell'ecosistema del torrente Cormor, rivolte in particolare alla difesa idraulica e al consolidamento dei terrazzamenti, strettamente necessarie e condotte privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;
- opere selvicolturali volte alla tutela, al miglioramento ed al rafforzamento della vegetazione golenale;
- altre opere quando strettamente necessarie, quali strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee

elettriche purché consentite nelle suddette varianti;
- opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti.

b) Opere per la fruizione dell'ambiente, quali:

- percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;
- rivitalizzazione degli ambiti di pertinenza degli edifici di valore storico presenti nell'area;
- ridefinizione delle forme di accesso e attraversamento dell'area privilegiando il ripristino delle carrarecce esistenti;
- ripristino e riproposizione di manufatti esistenti caratteristici per tipologia e tecniche costruttive.

c) Eventuali attrezzature rivolte alla fruizione dell'ARIA:

- fuori del perimetro dell'ARIA, ovvero entro tale perimetro, quando possano essere utilizzati volumi edilizi esistenti senza o con limitati aumenti di volume.

2. Le opere di cui al comma 1 sono previste e realizzate in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni. Le opere a rete sono, quando possibile, raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

3. Entro il perimetro dell'ARIA possono essere realizzati nuovi volumi, previa approvazione del progetto di parco comunale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 42/1996, con destinazione di centro visite a servizio del parco medesimo.

B. CRITERI SPECIFICI

7. Elementi naturali compresi nell'ARIA

1. Oltre ad ogni eventuale altro elemento naturale rinvenibile in sede di redazione delle varianti, sono specifico oggetto di tutela e devono pertanto essere mantenuti entro il perimetro dell'ARIA e assoggettati a specifica zonizzazione e normativa:

a) l'alveo del torrente Cormor, caratterizzato dal solco sinuoso con particolarità morfologiche e vegetazionali ricche di specie autoctone e spontanee che creano un sistema integrato e gerarchico;

b) le aree limitrofe che ancora mantengono importanti aspetti caratteristici degli utilizzi del territorio agrario e che ospitano formazioni vegetali da conservare e ricostruire;

c) gli elementi di valore storico e archeologico presenti o limitrofi all'ARIA, compresi i segni delle infrastrutture antiche, da recuperare e valorizzare in un'ottica di conferma testimoniale.

(vedi cartine allegate)



TORRENTE CORMOR - ARIA N. 15/A

SCALA 1:50.000



TORRENTE CORMOR - ARIA N. 15/B

SCALA 1:50.000

UDINE

Campoformido

Pozzuolo del Friuli

Risano

Documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell'area di rilevante interesse ambientale

N. 16 - Torrente Torre

A. CRITERI GENERALI

1. Finalità generali

1. Le varianti ai P.R.G.C. sono finalizzate a tutelare i contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat dei contenuti faunistici, nonché i contenuti storici eventualmente presenti per il loro valore scientifico, paesaggistico e d'insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali.

2. Le norme inserite nei P.R.G.C. tutelano oltre ai contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, anche gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici.

3. L'ARIA fa parte della struttura dei P.R.G.C. e non è soggetta a flessibilità applicabile con la relazione di cui all'articolo 30, comma 5 lettera b) numero 1 bis) della legge regionale n. 52/1991.

2. Omogeneità delle norme e dei perimetri di zona e variabilità del perimetro esterno

1. Ogni Piano regolatore generale comunale e gli eventuali strumenti attuativi corrispondenti contengono norme e zonizzazioni tali da essere coerenti con quelle delle parti dell'ARIA ricadenti nei Comuni adiacenti. Tali norme sono altresì coordinate con le discipline e gli obiettivi riferiti agli ambiti adiacenti eventualmente riconosciuti come riserve naturali, aree di reperimento prioritario e biotopi ai sensi della legge regionale n. 42/1996.

2. Il perimetro dell'ARIA come approvato ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42/1996 può, nel recepimento nei P.R.G.C., subire non sostanziali modifiche volte a:

a) precisare la grafia in relazione alla maggiore scala del piano comunale rispetto al perimetro approvato dall'Amministrazione regionale per rendere il perimetro certo e riconoscibile sul terreno;

b) inglobare limitate porzioni di terreno funzionali alle finalità di tutela o escluderne altre non funzionali in base alle analisi che saranno condotte anche sul terreno e sullo stato in essere in sede di redazione delle varianti ai P.R.G.C..

3. Il perimetro può essere oggetto di maggiori modifiche nelle parti in cui ciò è consentito nei criteri specifici che seguono.

4. Il perimetro comprende comunque le aree Natura 2000, con le sole eventuali minime variazioni conseguenti al cambio di scala o all'esclusione di aree edificate.

3. Coltivi

1. I coltivi compresi nel perimetro dell'ARIA possono essere esclusi da tale perimetro quando siano ai margini; dei coltivi che rimangono entro il perimetro le varianti ai P.R.G.C., quando non li destinino ad usi maggiormente compatibili con l'ambiente, possono consentire il mantenimento della destinazione d'uso, ma con l'esclusione di nuovi volumi edificabili.

2. Delle aree agricole e forestali esterne all'ARIA le varianti ai P.R.G.C. mantengono una funzione di decelerazione trasformativa limitando le edificazioni e prescrivendo il mantenimento ove possibile del paesaggio rurale tradizionale e degli elementi vegetali arborei e arbustivi caratteristici.

4. Edifici ed altri manufatti

1. Degli edifici che non possono essere esclusi dal perimetro dell'ARIA è consentito il mantenimento senza aumento di volume edificabile e senza modifica di destinazione d'uso, salvo la previsione di destinazioni d'uso in funzione alla gestione e alla fruizione culturale dell'ARIA. Sono consentiti limitati aumenti di volume funzionali all'esistente o comunque agli usi ammessi. Le infrastrutture territoriali quali ad esempio: carrarecce, ponti, guadi ed opere idrauliche, caratteristiche per tipologia e tecniche costruttive vanno ripristinati e riproposti in quanto testimonianze storiche del paesaggio.

5. Cave e discariche

1. Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti nell'alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui corsi d'acqua. Delle cave e discariche esistenti può essere mantenuta la destinazione fino all'esaurimento, ma sono dettate specifiche prescrizioni per il loro inserimento ambientale e paesaggistico.

2. Possono essere mantenuti con specifica zonizzazione gli impianti di lavorazione di inerti già esistenti e dei quali sia verificata l'impossibilità di spostamento.

6. Opere e attrezzature ammesse

1. Le varianti ai Piani regolatori comunali ammettono le seguenti opere, indicandone la localizzazione:

a) Opere per il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio ambientale, quali:

- opere di tutela dell'ecosistema del torrente Torre, rivolte in particolare alla difesa idraulica e al consolidamento dei terrazzamenti, strettamente necessarie e condotte privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;
- opere selvicolturali volte alla tutela, miglioramento e al rafforzamento della vegetazione golenale e di alveo;

- opere di adeguamento della rete di scolo dei terreni limitrofi il fiume;
- opere per la creazione di sistemi di trattamento delle acque reflue tramite l'impiego di essenze vegetali;
- altre opere quando strettamente necessarie, quali strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettriche, purché consentite nelle suddette varianti;
- opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti.

b) Opere per la fruizione dell'ambiente, quali:

- percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici;
- rivitalizzazione degli ambiti di pertinenza degli edifici di valore storico presenti nell'area;
- ridefinizione delle forme di accesso e attraversamento dell'area privilegiando il ripristino delle carrarecce esistenti;
- ripristino e riproposizione di manufatti esistenti caratteristici per tipologia e tecniche costruttive.

c) Eventuali attrezzature rivolte alla fruizione dell'ARIA:

- fuori del perimetro dell'ARIA, ovvero entro tale perimetro, quando possano essere utilizzati volumi edilizi esistenti, senza o con limitati aumenti di volume.

2. Le opere di cui al comma 1 sono previste e realizzate in modo da mitigare il più possibile il loro impatto sull'ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente progettazioni. Le opere a rete sono quando possibile raggruppate per ridurre il disordine paesaggistico.

B. CRITERI SPECIFICI

7. Elementi naturali compresi nell'ARIA

1. Oltre ad ogni eventuale altro elemento naturale rinvenibile in sede di redazione delle varianti, sono specifico oggetto di tutela e devono pertanto essere mantenuti entro il perimetro dell'ARIA e assoggettati a specifica zonizzazione e normativa:

a) l'alveo del torrente Torre comprese le relative sponde, per il loro valore di elementi naturali morfologici;

b) le superfici boscate dei rilievi collinari per il loro valore di elementi naturali in generale;

c) le aree di golena, quali componenti funzionali del sistema fluviale sotto il profilo morfologico e paesaggistico;

d) le formazioni prative e boscate prossime al fiume o intercalate nei suoi tratti meandriformi per la forte caratterizzazione ambientale e per la loro funzione di espansione delle piene;

e) gli elementi di valore storico ed archeologico presenti o limitrofi l'ARIA, compresi i segni delle infrastrutture antiche, da recuperare e valorizzare in un'ottica di conferma testimoniale, salvo esclusioni motivate delle peculiarietà locali.

(vedi cartine allegate)



TORRENTE TORRE - ARIA N. 16/A

SCALA 1:50.000



TORRENTE TORRE - ARIA N. 16/B

SCALA 1:50.000



TORRENTE TORRE - ARIA N. 16/C

SCALA 1:50.000

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamnto alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunte Lire 240.000, Euro 123,95 IVA incl. ogni n. 100 righe di circa 60 battute) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in lire o in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A.
Via privata OTO, 29 . . . . LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni . . . . TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 . . . . UDINE

LIBRERIA CARDUCCI
Piazza XX Settembre, 16 . . . . UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16. . . . . GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre . . . . PORDENONE

LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l.
Via Calmaggiore, 31 . . . . TREVISO

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 . . . . PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742. VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 . . . . MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 . . . . TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2. GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.a. (La Spezia)